

Scheda SUE P02

DEPOSITO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI

aggiornamento Maggio 2024

Il deposito della rappresentazione dello stato legittimo degli immobili rappresenta un'utilità per agevolare la gestione immobiliare ed è applicabile nei casi in cui le rappresentazioni unite ai titoli edilizi non corrispondano con esattezza allo stato attuale del bene a causa di :

- **omissioni, imprecisioni ed errori di graficizzazione**, che non alterano la consistenza edilizia legittima, non configurano difformità dalla disciplina urbanistico-edilizia, e non sono frutto di opere diverse da quelle legittimamente autorizzate
- **modifiche rientranti nelle fattispecie non costituenti attività edilizia abusiva e non soggette a sanatoria per legge**, purché conformi al momento della loro realizzazione, come elencate all'art. 12 comma 3 del Regolamento Edilizio

Nota bene:

le casistiche ammissibili al presente deposito, per i generali obiettivi di semplificazione e snellimento delle procedure, non possono essere oggetto di richieste di rettifica dei titoli edilizi o di istanze a sanatoria

Inapplicabilità

Il procedimento di deposito di stato legittimo non è applicabile qualora:

- le imprecisioni, gli errori di graficizzazione o le omissioni che non verifichino la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione
- le modifiche, seppur rientranti nelle fattispecie non soggette a sanatoria per legge (vedi art. 12 comma 3 R.E.), non verifichino la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione.

In tali casi devono applicarsi le sanzioni edilizie di Legge, salva la possibilità di procedere con lo spontaneo ripristino, con la procedura definita all'art. 15 del Regolamento Edilizio.

Verifiche di conformità'

Ai fini delle verifiche di dettaglio della conformità urbanistico-edilizia dello stato rilevato, nei casi di modifiche rientranti nelle fattispecie non costituenti abuso edilizio e non soggette a sanatoria, elencate all'art. 12, comma 3, è utile consultare il regolamento edilizio vigente al momento della realizzazione delle opere accedendo alla serie storica dei regolamenti edilizi pubblicata nella pagina web "normativa previgente" dello Sportello Edilizia.

Somme da corrispondere

Il deposito è soggetto al pagamento di:

- diritti di segreteria dovuti per gli analoghi depositi di attestazioni, pari ad € 103,00;
- contributo ex art. 16 del DPR 380/01 e art. 183 L.R. 65/2014, solo nei casi in cui le modifiche, per quanto rientranti nelle fattispecie non assoggettabili a sanatoria, siano del tipo soggetto alla corresponsione del contributo medesimo

Modalità e forma del deposito

Il deposito è effettuabile esclusivamente in forma telematica, allegando la necessaria documentazione, debitamente sottoscritta dal tecnico rilevatore:

- Relazione Tecnica descrittiva;
- Elaborati grafici descrittivi dello stato attuale, dello stato già depositato presso gli archivi e dello stato sovrapposto tra i due (piante/sezioni/prospetti), con individuazione, se del caso, dei diversi momenti di realizzazione delle opere, oltre a documentazione fotografica dello stato attuale (il tutto debitamente sottoscritto)

Nota bene:

gli elaborati grafici devono essere redatti e nominati come da specifiche tecniche per la produzione degli elaborati in modalità telematica, scaricabili dalla pagina web: http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/guida_interventi/requisiti_elaborati_progetti.html